

Pubblicato il 10/11/2022

N. 01718/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01482/2018 REG.RIC.
N. 00383/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1482 del 2018, proposto da Giampaolo Fioretto, in proprio e quale membro di “eredi avv. Pierangelo Fioretto” e socio accomandatario di “Effebi s.a.s.”, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Cacciavillani e Mario Pilade Chiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione del Veneto, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Luisa Londei, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l'Avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio 23;

Comune di Vicenza, *non costituito in giudizio*;

sul ricorso numero di registro generale 383 del 2021, proposto da Giampaolo Fioretto, in proprio e quale legale rappresentante di Effebi s.a.s. di Fioretto Giuliano, Fioretto Giampaolo e C., rappresentato e difeso dagli avvocati

Chiara Cacciavillani e Mario Pilade Chiti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Vicenza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Loretta Checchinato e Ferruccio Lembo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione del Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Botteon, Luisa Londei e Francesco Zanlucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso la sede dell'Avvocatura regionale in Venezia, Cannaregio 23;

per l'annullamento

Quanto al ricorso n. 1482 del 2018:

- della delibera di Giunta regionale n. 668 del 15 maggio 2018, di individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a) della legge regionale n. 14/2017;
- della delibera della Giunta comunale di Vicenza n. 109 del 24 agosto 2017.

Quanto al ricorso n. 383 del 2021:

Con il ricorso introduttivo:

- della delibera del Consiglio comunale di Vicenza n. 16 del 4 marzo 2021, recante «Urbanistica – Esame e controdeduzioni alle osservazioni pervenute e approvazione parziale della “Variante parziale al Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 18 della l.r. n. 11/2004 per il rinnovo delle previsioni urbanistiche in decadenza”»; pubblicata sull'albo pretorio online del Comune di Vicenza in data 17.3.2021;
- degli allegati alla delibera del Consiglio comunale di Vicenza n. 16/2021 ed in particolare:

Elaborato 5 – Fascicolo schede urbanistiche, nella parte in cui prevede lo stralcio della scheda relativa alla zona C34;

Elaborato 6 – Norme tecniche operative (NTO), nella parte in cui prevede lo stralcio dalla tabella di cui al comma 2 dell'art. 38 anche dei riferimenti alla zona C34, nonché la soppressione dei contenuti afferenti al PU11;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e comunque collegato ai provvedimenti impugnati, ancorché ignoto;

nonché, per quanto occorrer possa,

di ogni atto presupposto citato nelle premesse della delibera consiliare impugnata, ancorché già in precedenza eventualmente impugnato, ed in particolare:

- il “Documento del Sindaco” presentato al Consiglio comunale nella seduta del 15.10.2020 per la formazione del nuovo Piano degli Interventi”;

- la delibera consiliare del Comune di Vicenza n. 21 del 28.5.2020, recante approvazione della variante parziale al PAT di recepimento dei nuovi limiti di trasformabilità;

- la delibera Giunta regionale n. 668 del 15.5.2018, recante individuazione della quantità massima di consumo del suolo ammesso nel territorio regionale;

- il decreto del Direttore della Direzione Pianificazione Territoriale n. 191 del 28.11.2018;

- la deliberazione G.C. n. 109 del 24.08.2017;

con riserva di proporre azione di risarcimento dei danni patiti e patienti in ragione dei fatti di causa.

Con i motivi aggiunti presentati il 2/11/2021:

1. della deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 28.07.2021, avente ad oggetto “urbanistica - raccolta manifestazioni di interesse per la formazione del nuovo piano degli interventi”; pubblicata sull'albo pretorio online del Comune di Vicenza in data 18.08.2021;

2. degli allegati alla deliberazione della Giunta comunale n. 135 del 28.07.2021, ed in particolare:

- dell'“Avviso manifestazioni di interesse finalizzate alla formazione del nuovo piano degli interventi (artt. 5-17-18 L.R.11/2004) - Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 135 del 28 luglio 2021”, P.G.N. 119215; pubblicato sull'albo pretorio online del Comune di Vicenza in data 29.07.2021e relativi allegati, quali:

- “Guida alla presentazione delle manifestazioni di interesse”;
- “Modulo per la manifestazione di interesse per il nuovo PI”;
- “R.01 _ RIGENERAZIONI _ FASCICOLO descrittivo”;
- “R.01 – RIGENERAZIONI Ricognizione delle componenti territoriali significative”;
- “R02.1 _ RICUCITURE _ FASCICOLO descrittivo”;
- “R02.2 _ INTERVENTI MINORI _ FASCICOLO descrittivo”;
- “R.02 – RICUCITURE Ricognizione delle componenti territoriali significative”.

3. della deliberazione della Giunta comunale n. 193 del 20.10.2021, avente ad oggetto “urbanistica – proroga dei termini di presentazione manifestazioni di interesse per la formazione del nuovo piano degli interventi”, pubblicata sull'albo pretorio online del Comune di Vicenza;

4. di ogni altro atto presupposto o consequenziale, o comunque collegato e/o connesso, ancorché oggi non conosciuto.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione del Veneto e del Comune di Vicenza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2022 la dott.ssa Elena Garbari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il signor Giampaolo Fioretto e la società Effebi s.a.s. sono proprietari di una vasta area (circa 115.460 mq) a nord del centro storico del Comune di Vicenza, ricompresa dal previgente PRG nel Piano Particolareggiato n. 10 “Laghetto”, oggetto di un annoso contenzioso con l’amministrazione civica.
2. Fin dai primi anni 2000 gli odierni ricorrenti hanno infatti censurato le scelte urbanistiche dell’amministrazione comunale che, dapprima, voleva localizzare sui terreni un intervento di Edilizia Residenziale Pubblica (ricorso N.R.G. 1857/2007), e che con il successivo Piano degli interventi ha ridotto la capacità edificatoria dell’area (N.R.G. 1832/2012). Detti gravami sono stati definiti da questo TAR con sentenze di improcedibilità e rigetto n. 1010/2017 e 322/2018 che – pendente l’appello alla data di proposizione degli odierni gravami – sono state poi recentemente confermate dal Consiglio di Stato (Sez. IV, 4 marzo 2022, n. 1582).
3. Con il primo dei gravami indicati in epigrafe, inizialmente promosso come ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e poi riassunto avanti a questo TAR con il N.R.G. 1482/2018 a seguito di opposizione della Regione, i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della Giunta regionale n. 688/2018 che, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. a) della legge della Regione Veneto 14/2017 in materia di contenimento dell’uso del suolo, ha stabilito la quantità massima di consumo di suolo ammessa nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei, nonché – quale atto alla stessa presupposto – la delibera della giunta comunale di Vicenza n. 109/2017 che, ai sensi dell’articolo 13, comma 9 della medesima legge regionale, ha individuato in via provvisoria gli ambiti di urbanizzazione consolidata del territorio comunale.
4. Gli esponenti riconoscono che gli atti censurati costituiscono solo le fasi di avvio dell’*iter* che porterà a definire la quantità di suolo “consumabile” nei successivi decenni per il comune e ad approvare il conseguente adeguamento dello strumento urbanistico; sostengono, peraltro, che sussistono l’interesse e la legittimazione al ricorso, per il fatto che *“il comportamento ostruzionistico e*

dilatorio anteatto dal Comune (...) fa prevedere che le delibere comunali di adeguamento degli strumenti urbanistici alla delibera di Giunta regionale n. 688/2018 e ai nuovi limiti al consumo del suolo non individueranno l'area di cui è causa tra quelle il cui suolo sarà classificato come "consumabile").

5. Il gravame è affidato ad un unico motivo, con il quale gli atti impugnati sono censurati per *"Violazione degli artt. 2, 3 e 42 Cost; eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; illegittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 16, 20 e seguenti, nonché 29 l.r. n.14/2017, di cui la delibera di Giunta regionale n. 688/2018 è attuativa, per loro contrasto con i parametri costituzionali evocati"*.

6. Si è costituita per resistere al ricorso la Regione del Veneto, eccependo l'inammissibilità dell'unico motivo per assoluta genericità e, nel merito, la sua infondatezza.

7. Con il secondo dei gravami indicati in epigrafe, depositato in data 26 aprile 2021 e assunto al N.R.G. 383/2021, i ricorrenti impugnano in principalità la delibera del consiglio comunale di Vicenza n. 16 del 4 marzo 2021, recante l'approvazione della Variante parziale al Piano degli interventi ex art. 18 della legge regionale n. 11/2004 per il rinnovo delle previsioni urbanistiche in decadenza, lamentando che tale atto ha azzerato ogni capacità edificatoria dell'area di proprietà, indicata come C34 Laghetto.

8. L'atto consiliare ha -infatti- disposto che le previsioni di espansione non confermate, tra le quali quella relativa all'area C34, *"si considerano decadute alla data del 23 marzo 2018, data di scadenza del primo Piano Piano degli Interventi e pertanto si intendono aree non pianificate, soggette alle disposizioni dell'art. 33 delle l.r. n. 11/2004"*. I ricorrenti evidenziando che la loro proprietà è stata così equiparata a "zona agricola" e ne lamentano la conseguente enorme perdita di valore commerciale, sottolineando che negli anni essi hanno pagato al Comune importanti somme a titolo di IMU ed altri oneri, connessi proprio all'edificabilità dei suoli.

9. Ricordano i deducenti che la legge regionale in materia di consumo del suolo non introduce un indiscriminato blocco delle attività edilizie implicanti

l'utilizzo di suolo libero, ma ne disciplina un processo di programmazione e progressiva riduzione. Sottolineano, poi, che la deliberazione consiliare n. 10/2018, di adozione della variante al P.I., aveva previsto la conferma della previsione di espansione relativa alla zona C34, che è stata poi del tutto eliminata con l'atto impugnato, assunto a seguito del rinnovo degli organi comunali.

10. Lamentano, quindi, che la decisione comunale non ha tenuto conto delle particolari circostanze che hanno segnato negli anni la loro area, che non è rimasta inedita per volontà della proprietà, ma per le scelte urbanistiche comunali, nel tempo contestate in sede giudiziaria.

11. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi in diritto:

I. *Violazione di legge, art. 3 legge n. 241/1990, per carenza/falsa motivazione. eccesso di potere per contraddittorietà. violazione e falsa applicazione della l.r. Veneto n. 14/2017.*

La delibera di approvazione della variante al Piano degli interventi reca una motivazione incongrua, perché considera la scelta urbanistica come vincolata dalla nuova legge sul consumo di suolo, che invece non introduce alcun automatismo applicativo, e perché omette qualsiasi riferimento alla storia dell'area e alle motivazioni del mantenimento della zona di espansione contenute nella precedente deliberazione di adozione dell'atto di pianificazione. Il mutamento della posizione comunale, soggiungono, è indice anche di eccesso di potere per contraddittorietà.

II. *Eccesso di potere per sviamento.* La scelta urbanistica contestata, che determina un'espropriazione sostanziale della proprietà dei ricorrenti, non costituirebbe il frutto di una mera presa d'atto delle previsioni della normativa in materia di consumo di suolo, ma sarebbe preordinata a soddisfare le pretese dei comitati di quartiere delle zone confinanti, che da sempre si sono opposti alla edificabilità dell'area Fioretto.

III. *Eccesso di potere per ulteriore contraddittorietà.* I deducenti contestano il riferimento, contenuto nella deliberazione consiliare, alla necessità di riconsiderare le previsioni di espansione stralciate dal Piano degli interventi, e

qualificate come “non pianificate”, attraverso l’attivazione di forme di evidenza pubblica, nelle quali avranno “priorità gli ambiti interessati dalla decadenza”. Affermano che tale previsione costituisce un’espropriazione in fatto.

IV. MOTIVO SUBORDINATO. Illegittimità derivata dall’illegittimità della delibera G.R. n. 688/2018 per violazione degli artt. 2, 3 e 42 Cost; eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta; illegittimità costituzionale degli artt. 13, 14, 16, 20 e seguenti, nonché 29 l.r. n.14/2017, di cui la delibera di Giunta regionale n. 688/2018 è attuativa, per loro contrasto con i parametri costituzionali evocati.

12. Con motivi aggiunti depositati il 2 novembre 2021 i ricorrenti hanno impugnato la deliberazione della giunta comunale n. 135 del 28 luglio 2021, che ha approvato l’avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per la formazione del nuovo Piano degli Interventi e la successiva n. 193 del 20 ottobre 2021, di proroga dei termini di presentazione delle stesse.

13. Precisando di non aver risposto all’avviso con una manifestazione di interesse per il riutilizzo dei loro terreni, i deducenti assumono l’illegittimità degli atti da ultimo censurati per i seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione della l.r. n. 11/2004 e della l.r. n. 14/2017. Violazione di legge per motivazione carente e/o contraddittoria. Eccesso di potere. Il Comune di Vicenza avrebbe condotto l’iter per la raccolta di manifestazioni di interesse in modo difforme da quanto prescritto dalla legge regionale, accorpendo illegittimamente la fase di partecipazione attiva della città, che nasce dall’apporto di tutti gli interessati, e quella di selezione degli interventi di nuova urbanizzazione con procedure di evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati. Gli allegati alla delibera sarebbero poi contraddittori tra loro sotto plurimi profili.

II. Illegittimità derivata da quella degli atti impugnati con il ricorso principale.

14. Si sono costituite per resistere al ricorso la Regione Veneto ed il Comune di Vicenza, chiedendone il rigetto perché infondato. La difesa regionale ha

eccepito l'inammissibilità del quarto motivo del ricorso principale, formulato in via subordinata, per violazione del principio del *ne bis in idem*, in quanto già proposto con il ricorso N.R.G. 1482/2018, nonché per tardività e per genericità. Il Comune ha eccepito l'inammissibilità dei motivi aggiunti, perché i ricorrenti non hanno partecipato all'avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per la formazione del nuovo P.I.

15. Con memoria depositata in data 19 settembre 2022 i ricorrenti hanno richiamato la recente pronuncia di questa Sezione n. 1191/2022, relativa ad altro contenzioso promosso da proprietari di terreni stralciati dalle zone di espansione con la deliberazione di approvazione della variante al P.I. del Comune di Vicenza, sostenendo che anche nel presente giudizio troverebbe applicazione la deroga al divieto di consumo di suolo prevista dall'articolo 13 della legge regionale n. 14/2017 per le aree la cui pianificazione attuativa era già in corso, ricorrendone – in tesi – anche nel caso qui in questione tutti i presupposti (pregressa presentazione da parte della proprietà di proposte di piano attuativo; definizione dell'ambito di intervento del comparto C-34).

16. I deducenti sottolineano poi l'irrilevanza, ai fini della definizione dell'odierno contenzioso, della sentenza del Consiglio di Stato n. 1582/2022, intervenuta in corso di giudizio, perché le vicende oggetto dei precedenti contenziosi si riferiscono ad una situazione in fatto e in diritto che non corrisponderebbe a quella determinatasi a seguito della legge regionale n. 14/2017.

17. Le parti hanno scambiato memorie e repliche.

18. Entrambi i ricorsi sono stati chiamati all'udienza pubblica del 20 ottobre 2022. Nel corso della discussione il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse rispetto al ricorso N.R.G. 1482/2018. Le cause sono state quindi trattenute in decisione.

DIRITTO

1. Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, richiesta anche dai ricorrenti, per evidenti ragioni di connessione

oggettiva e soggettiva, vertendo gli stessi sulle medesime questioni e afferendo ai medesimi soggetti.

2. Il primo dei riuniti ricorsi (N.R.G. 1482/2018) va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, espressamente dichiarato dai deducenti; ne consegue l'improcedibilità anche del quarto motivo del ricorso N.R.G. 383/2021, peraltro formulato in via subordinata, che riguarda i medesimi atti e reca le medesime censure del primo gravame.

3. Va quindi scrutinato il ricorso introduttivo del secondo dei riuniti ricorsi.

4. Con il primo motivo la delibera di approvazione della variante del Piano degli Interventi è censurata per difetto di motivazione, perché il consiglio comunale indicherebbe erroneamente come vincolate dalla nuova normativa in materia di consumo di suolo le scelte urbanistiche compiute e, inoltre, non terrebbe in debita considerazione le peculiarità e le vicende che hanno interessato l'area di cui è questione.

5. Il motivo è infondato.

6. Va evidenziato, anzitutto, che con riferimento agli atti di pianificazione urbanistica secondo consolidato orientamento giurisprudenziale l'amministrazione non è tenuta ad una specifica motivazione delle singole scelte compiute, risultando sufficiente che le stesse trovino la loro giustificazione nei criteri generali seguiti nell'impostazione del piano. Le determinazioni assunte in materia costituiscono infatti l'esercizio di un potere ampiamente discrezionale, insindacabile nel merito e censurabile in sede giurisdizionale solo per errori di fatto, abnormità e irrazionalità. (T.A.R. Lombardia Milano, Sez. II, 10 gennaio 2022, n. 45; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 6 maggio 2021, n. 1139).

L'insussistenza di un obbligo di puntuale motivazione è correlato anche al fatto che in materia urbanistica non opera il principio del divieto di *reformatio in pejus* e l'interesse dei privati alla conferma della previgente disciplina costituisce un interesse di mero fatto non tutelabile in sede giurisdizionale. (T.A.R. Lombardia, Brescia Sez. I, 8 luglio 2019, n. 638).

7. Le uniche evenienze che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono date dalla lesione di un affidamento qualificato del privato ad una specifica destinazione del suolo, tradizionalmente limitato alle ipotesi di convenzioni di lottizzazione, di accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, di aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione. *“In mancanza di tali eventi, non è configurabile un’aspettativa qualificata ad una destinazione edificatoria non peggiorativa di quella pregressa, ma solo un’aspettativa generica, analoga a quella di qualunque altro proprietario di aree che aspiri all’utilizzazione più proficua dell’immobile, posizione cedevole rispetto alle scelte urbanistiche dell’Amministrazione: sicché non può essere invocato il difetto di motivazione, in quanto si porrebbe in contrasto con la natura generale dell’atto e i criteri di ordine tecnico seguiti per la redazione dello stesso (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 17 febbraio 2012, n. 854 cit.; Sez. IV, 4 aprile 2011, n. 2104)”* (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 13 luglio 2022, n. 501).

8. Come affermato anche dal giudice d’appello, pronunciatosi sulla specifica posizione dei ricorrenti, le indicate *“condizioni qualificate non sono tuttavia presenti nel caso di specie dove non è stato definito alcun accordo tra appellante e Comune”* e quindi *“non è configurabile, in capo al privato, un affidamento qualificato, in quanto lo stesso è titolare di un’aspettativa generica alla conservazione dell’originario regime urbanistico, analoga a quella di ogni altro proprietario che aspiri ad un uso proficuo dell’immobile che non può vincolare i successivi strumenti di pianificazione urbanistica”* (Consiglio di Stato, Sez. IV, 1582/2022 cit.).

9. Va evidenziato poi che la variante al Piano degli Interventi censurata dagli esponenti si fonda sulle disposizioni introdotte dalla legge regionale n. 14/2017, normativa che, partendo dalla considerazione del suolo come risorsa limitata e non rinnovabile e come bene comune, introduce un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica finalizzata a ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, con l’obiettivo di azzerarlo entro il 2050.

10. L'adeguamento dello strumento urbanistico alla nuova disciplina, con lo stralcio delle aree di espansione in scadenza non comprese negli ambiti di urbanizzazione consolidata, costituisce una scelta adeguatamente motivata e coerente con il richiamato dettato normativo.

11. Va disatteso anche il secondo motivo di gravame, con il quale i deducenti assumono che la deliberazione consiliare impugnata è viziata da eccesso di potere per sviamento, perpetrando una sostanziale espropriazione della proprietà finalizzata in realtà a soddisfare gli interessi dei residenti delle zone circostanti l'area Fioretto, che si oppongono alla sua edificazione.

12. La scelta urbanistica contestata, come premesso, ha carattere generale, investendo tutte le aree esistenti sul territorio comunale che erano oggetto di previsioni di espansione non attuate e che non sono state inserite tra gli ambiti di urbanizzazione consolidata. L'effetto negativo sulle potenzialità edificatorie dell'area, invero, a fronte di un'aspettativa generica alla conservazione dell'originario regime urbanistico, è quindi del tutto analoga a quella di ogni altro proprietario che aspiri ad un uso proficuo dell'immobile; del tutto indimostrata e sfornita di indizi probatori, inoltre, risulta l'affermazione secondo cui la variante in questione sarebbe affetta da sviamento di potere perché adottata nell'interesse oppositivo dei proprietari di aree confinanti.

13. Va infine respinto il terzo motivo di gravame, atteso che il rinvio alle procedure ad evidenza pubblica finalizzate all'assegnazione dei diritti edificatori costituisce mera applicazione della normativa regionale già richiamata. L'articolo 17 della l.r. 11/2004, come modificato dalla legge regionale sul consumo di suolo, prevede infatti che ove, dopo la verifica delle possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, il comune procede:

- alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo;

- all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica. La procedura si conclude con la stipula di accordi pubblico-privati ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge.

14. È poi inammissibile l'argomento volto a sostenere l'applicabilità alla presente controversia della disciplina transitoria di deroga recata dall'articolo 13 della legge regionale 14/2017, che i deducenti sostengono richiamando la recente pronuncia di questa Sezione 1191/2022 resa a definizione di altro contenzioso. In disparte la difformità del caso di specie rispetto a quello oggetto del diverso contenzioso evocato, il motivo non è formulato né nel ricorso introduttivo né nei motivi aggiunti ed è stato irrualmente introdotto in giudizio con memoria non notificata alle altre parti.

15. I motivi aggiunti sono invece inammissibili per difetto di legittimazione e interesse dei ricorrenti, come eccepito dalla difesa comunale, atteso che gli stessi non hanno partecipato alla procedura di selezione delle manifestazioni di interesse che viene con tale atto censurata.

16. Stante la assimilabilità della procedura disegnata dalla normativa regionale per la definizione del nuovo P.I. alle procedure di gara, trovano infatti qui applicazione i principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 26 aprile 2018, n. 4, che riconosce la legittimazione ad agire, ovvero la titolarità di una posizione differenziata, solo a coloro che abbiano partecipato alla gara. A tale principio generale fanno eccezione solo le ipotesi in cui si contesti in radice l'indizione della procedura o, all'inverso, si contesti che una gara sia mancata, avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto oppure, ancora, allorché si impugnino direttamente le

clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti.

Si tratta di circostanze eccezionali che qui non ricorrono.

17. In conclusione, per le considerazioni esposte:

- il ricorso N.R.G. 1482/2018 va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse;
- per il ricorso N.R.G. 383/2021 l'atto introduttivo va dichiarato in parte inammissibile (motivo IV) e in parte va respinto (motivi I, II e III), mentre i motivi aggiunti sono inammissibili per difetto delle condizioni dell'azione (legittimazione e interesse ad agire).

18. La condanna alle spese segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

- a) li riunisce;
- b) dichiara improcedibile il ricorso N.R.G. 1482/2018 per sopravvenuto difetto di interesse;
- c) per quanto riguarda il ricorso N.R.G. 383/2021 dichiara improcedibile il quarto e subordinato motivo del ricorso introduttivo, lo respinge per il residuo; dichiara inammissibili i motivi aggiunti;
- d) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite alle amministrazioni resistenti, che liquida in 2.000,00 (duemila/00) euro in favore della Regione Veneto e in 2.000,00 (duemila/00) euro in favore del Comune di Vicenza, oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 20 ottobre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Grazia Flaim, Presidente

Marco Rinaldi, Consigliere

Elena Garbari, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Elena Garbari

IL PRESIDENTE
Grazia Flaim

IL SEGRETARIO